

Cass. civ., n. 26826/2025 = danno da perdita del concepito

Si tratta di una species di DANNO PARENTALE: l'illecito sanitario causa la morte del feto, nonché la lesione del rapporto familiare in essere, non solo potenziale, dei genitori.

- **Questione = RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE** in caso di **MORTE DI UN NEONATO PER RESPONSABILITÀ SANITARIA** → La perdita va considerata come lesione di un rapporto parentale già esistente o come mera interruzione di una aspettativa relazionale?
- **Problemi:**
 - o Qualificazione giuridica.
 - o Quantificazione del danno.

Natura del danno da perdita del concepito → Evoluzione giurisprudenziale.

- Originariamente, la giurisprudenza era restia a riconoscere tal profilo di danno per due ordini di ragioni:
 - o Il pregiudizio risarcibile presuppone l'esistenza di una persona fisica, un soggetto di diritto, e il nascituro non può ritenersi tale al momento in cui si verifica la condotta illecita.
 - o Le disposizioni che prevedono una tutela giuridica per il nascituro, in particolare in materia successoria e donativa, hanno carattere eccezionale.
- Recentemente, la giurisprudenza supera la prima tesi sulla base di una duplice argomentazione:
 - o Non è necessaria la contemporaneità tra condotta illecita e pregiudizio ex art. 2043 c.c.: si richiede solo la presenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compreso il danno ingiusto, a nulla rilevando l'eventuale sfalsamento temporale.
 - o Tale argomentazione si deve all'adesione alla teoria causale del danno (S.U. n. 33645/2022 sul danno da occupazione abusiva): si distingue tra causalità materiale e giuridica, non richiedendosi la contemporaneità delle due sequenze causali.
 - o Non rileva l'argomento sulla non corrispondenza del nascituro al soggetto di diritto, in quanto nelle norme codicistiche rappresenta oggetto di tutela da parte dell'ordinamento.
- Soluzione confermata dalla giurisprudenza recente in tema di DANNO NON PATRIMONIALE, inteso come danno interiore e esteriore-relazionale.
- L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al danno parentale del nascituro ha subito un'evoluzione in giurisprudenza.
- Giurisprudenza precedente = degradazione di tale tipologia di danno a mero "DANNO ALLA RELAZIONE POTENZIALE" con conseguenze rispetto alla quantificazione del risarcimento.
 - o DANNO FUTURO = il danno vive in una dimensione futura del danno poiché si verifica in un momento successivo alla condotta illecita → Due componenti del danno futuro.
 - DANNO FUTURO VIRTUALE = danno certo al momento del fatto illecito, le cui conseguenze si apprezzano in un momento successivo.
 - DANNO EVENTUALE e IPOTETICO = danno non certo al momento dell'illecito, potendosi realizzare anche in un secondo momento.
 - DANNO MORALE = la dimensione interiore del pregiudizio si presenta quale DANNO VIRTUALE, poiché non si potrà instaurare la relazione futura.
 - o DIMENSIONE ESTERNA del danno parentale = più difficile da riconoscere perché presuppone l'instaurazione di relazioni al momento del fatto illecito.
 - Pregiudizio necessariamente contestuale alla condotta, guardando non al futuro, ma al passato.
 - Dimensione retrospettiva del danno.
 - Il risarcimento di tale danno è riconosciuto soltanto alla parte sostanziale di una relazione sociale, quindi, il nascituro potenzialmente sarebbe stato parte di tali relazioni ove non fosse anticipatamente deceduto.
- Cass. civ., n. 26826/2025 si pone in contrasto con l'orientamento precedente: il rapporto genitoriale non si instaura con la nascita, ma si consolida già durante la vita prenatale.
 - o Rapporto genitoriale = esiste già durante la vita prenatale e si consolida successivamente.

- L'illecito che cagiona la morte del feto determina una lesione del rapporto familiare già in essere, non solo potenziale.

Componenti del danno parentale perinatale.

- La perdita del feto o del neonato costituisce un danno da perdita del rapporto parentale, da risarcire nella sua duplice dimensione.
 - Sofferenza interiore = danno morale soggettivo = assume un'importanza preponderante da valorizzare in sede di liquidazione.
 - Impatto sulla vita quotidiana = danno dinamico-relazionale.
- Danno non patrimoniale = rileva in una duplice prospettiva = sofferenza interiore (piano morale soggettivo) + sofferenza ulteriore e riflessa ai percorsi di vita quotidiana del soggetto (piano dinamico-relazionale) → Cass. civ., n. 901/2018.

Profilo liquidatorio.

- Superamento della tesi del danno in re ipsa.
 - Occorre garantire l'integrità del risarcimento, nella dimensione interiore e esteriore.
 - Evitare duplicazioni risarcitorie = non è possibile risarcire due volte la medesima sofferenza a titolo tanto di danno biologico quanto di danno morale.
 - Garantire l'omogeneità e la prevedibilità del risarcimento.
- Profilo probatorio = il danno parentale non è un danno in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova specifica.
 - Danno maturato nella famiglia nucleare = DANNO NORMALE o PRESUNTO, dimostrabile con presunzioni nella componente interiore, benché non significhi "danno inconfutabile", comportando soltanto un'inversione dell'onere della prova in capo al danneggiante.
 - Metodo tabellare.
 - La liquidazione del danno parentale deve assicurare omogeneità e prevedibilità, nonché UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE.
 - Art. 1226 c.c. è NORMA DI FATTISPECIE, individuando i presupposti della valutazione equitativa, nonché REGOLA DEL CASO CONCRETO.
 - È necessario un criterio che concretizzi le singole vicende e offra una liquidazione unitaria.
 - Ci si avvale in tal senso del CANONE DELL'EQUITÀ, che, in quanto elastico, consente la perimetrazione del danno attraverso L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO.
 - A tal fine, il SISTEMA TABELLARE limita la discrezionalità del giudice, ispirandosi al criterio del PUNTO VARIABILE, ossia una regola di astrazione delle liquidazioni praticate nella prassi che consenta la MODULAZIONE DEL RISARCIMENTO sulla base di indici predefiniti, nonché di CRITERI DI INDIVIDUALIZZAZIONE che tengano conto di requisiti oggettivi (il grado di parentela) e soggettivi (intensità della relazione affettiva).
- Cass. civ. n. 26826/2025.
 - Le Tabelle del Tribunale di Milano hanno un valore "paranormativo", in quanto PARAMETRI VINCOLANTI per la liquidazione del DANNO NON PATRIMONIALE.
 - Ratio = garantire parità di trattamento e certezza del diritto su tutto il territorio nazionale.
 - Si riconosce piena dignità del legame parentale, nonché una tutela risarcitoria completa e non riduttiva.
 - Fondamento = principi costituzionali di protezione della famiglia e dei diritti inviolabili della persona (artt. 2, 29, 30 Cost.).
 - Personalizzazione del risarcimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, valorizzando soprattutto la sofferenza interiore patita da genitori e congiunti.

In sintesi:

→ È risarcibile il danno da mancata evoluzione del rapporto genitore-figlio.

→ La tutela del concepito ha FONDAMENTO COSTITUZIONALE: artt. 31, co. 2 e 2 Cost. → C. cost. 27/1975.

→ Si restituisce PORTATA PREVALENTE ALLA COMPONENTE INTERIORE del danno non patrimoniale rispetto alla voce relazionale.

→ Danno parentale = species di danno non patrimoniale = diritto di natura non patrimoniale leso (danno-evento) che produce conseguenze pregiudizievoli ulteriori (danno-conseguenza) = entrambe le voci di danno vanno provate → Combinazione tra artt. 2059 c.c. e valori costituzionali (artt. 2 e 31, co. 2 Cost.) = danno non patrimoniale risarcibile quando supera la normale tollerabilità.

→ L'insegnamento delle S.U. n. 33645/2022 in tema danno da occupazione sine titulo offre un contributo alla ricostruzione della questione: non si possono configurare danni in re ipsa o danni presunti, alla luce delle funzioni della responsabilità civile, nonché della tipicità dei danni punitivi (S.U. n. 16601/2017); al più può farsi ricorso alla prova presuntiva, soprattutto qualora il danno-evento attinga diritti assoluti – diritti reali o diritti della personalità, tra i quali è possibile ricondurre i valori costituzionali ex artt. 2 e 31, co. 2 cost.) – poiché la relativa prova può dirsi presunta, in quanto assorbita dal fatto lesivo.